

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 57

(Informatizzazione procedure contributive)

1. La Regione prevede, nell'ambito delle procedure contributive rivolte al supporto del settore turistico, l'implementazione di piattaforme informatizzate che consentono una migliore attuazione delle procedure stesse, realizzando un contenimento dei costi e attuando le migliori forme di trasparenza nella gestione.

Art. 58

(Rispetto della normativa europea e regolamenti di attuazione)

1. Gli incentivi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

2. Gli incentivi di cui agli articoli 59, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69 e 69 bis, sono concessi secondo le modalità e i criteri previsti nei rispettivi regolamenti di attuazione, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 69, lettera b), L. R. 25/2016